



COMUNE DI GIOVO

Provincia di Trento

SEDE MUNICIPALE:
VERLA - Via S. Antonio 4
C.A.P. 38030

Tel. 0461 - 684003
Fax 0461 - 684707
Cod. Fisc. 80007710223
P.IVA 00915040224
Conto Corrente Postale 12428389
Email: protocollo@comunegiovo.it

Prot. n. 1083

Rif.

Giovo, 19 febbraio 2016

Oggetto: Bando di asta pubblica di data 09.02.2016 prot. 817 per l'affidamento della gestione (a mezzo di contratto d'affitto di ramo d'azienda) del wine-bar presso il Centro polifunzionale di Giovo a Verla (TN). Scadenza del termine per la presentazione delle offerte: 03 marzo 2016 ore 12.00.

Chiarimento n. 1

Il requisito professionale può essere posseduto o dal richiedente, o, in alternativa, esclusivamente dal solo preposto, incaricato della effettiva gestione dell'esercizio, il quale deve essere individuato nella s.c.i.a. di subingresso. Quindi può partecipare all'asta anche un soggetto privo del requisito professionale, ma comunque in possesso degli altri requisiti; in tale caso, nella dichiarazione di cui all'allegato 1 al punto a1) limitatamente alla lettera a) non dovrà essere barrata alcuna casella.

Chiarimento n. 2

Il possesso del requisito professionale può essere dimostrato, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, anche dall'avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

La prestazione d'opera presso imprese nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande deve avvenire in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti.

La prestazione lavorativa retribuita con i voucher INPS rientra nelle prestazioni di lavoro accessorio non riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo discontinuo e saltuario e, in quanto tale, non utilizzabile per posizioni di lavoro qualificato; essa inoltre non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. Di conseguenza, si ritiene che la prestazione lavorativa retribuita con i voucher INPS non sia assimilabile a una prestazione di lavoro dipendente qualificato o ad altra posizione equivalente richiesta dalla norma e pertanto che i periodi lavorativi retribuiti tramite i voucher INPS non siano validi al fine della dimostrazione del possesso del requisito professionale.



Il Segretario comunale
Luca Menapace